

Allegato "A" al n. 2815 - 2046 di Rep.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, SOCI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, denominata «Parco Tecnico Scientifico di Pavia società consortile a r.l.» o, in forma abbreviata, anche «Parco Tecnico Scientifico di Pavia a r.l.» o anche solo con l'acronimo «P.T.S. Pavia a r.l.».

La società non persegue finalità di lucro.

Articolo 2

SEDE

La società ha sede legale in Italia, a Pavia.

La società potrà istituire altrove, senza rappresentanza stabile, sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e sopprimerle.

Articolo 3

DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2040. Può essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La società consortile, che non ha fini di lucro, opera per lo sviluppo scientifico e culturale nel territorio provinciale di Pavia, attraverso la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di iniziative scientifiche e culturali utili allo sviluppo del sistema economico e produttivo non solo locale; ciò anche attraverso contributi a vario titolo per la promozione e il sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese innovative, l'attrazione di imprese innovative esistenti orientate alla ricerca e alla progettazione, nonché attraverso lo stimolo ed il supporto dei processi di innovazione tecnologica e gestionale nelle imprese prevalentemente operanti nell'area pavese, sia nel campo dell'industria che dei servizi.

Nell'ambito di tale scopo la società potrà, con esclusione di ogni attività riservata direttamente dalla legge a soggetti o categorie professionali iscritti in albi, ordini, collegi ed elenchi:

- individuare e selezionare le imprese innovative interessate a insediarsi nel Parco Tecnico Scientifico di Pavia;
- stabilire, sviluppare e personalizzare le sedi distribuite sul territorio provinciale del Parco Tecnico Scientifico di Pavia;
- fornire strumenti culturali e scientifici e servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica, gestionale e finanziaria alle imprese insediate nel Parco Tecnico Scientifico di

- Pavia, anche attraverso una rete di consulenze esterne;
- favorire il trasferimento tecnologico dai dipartimenti universitari e da ogni altro istituto di ricerca scientifica e sviluppo culturale alle imprese innovative insediate nel Parco Tecnico Scientifico di Pavia;
 - favorire la nascita di imprese innovative da incubare nelle strutture del Parco Tecnico Scientifico di Pavia;
 - realizzare servizi informativi (banche dati), di comunicazione e altri servizi connessi per la diffusione delle conoscenze tecnologiche e culturali;
 - sviluppare una funzione di accompagnamento e di interfaccia intelligente fra la domanda originata dalle imprese localizzate nelle strutture del Parco Tecnico Scientifico di Pavia; in particolare fornire assistenza alle imprese per progetti innovativi relativi ai processi produttivi, a problematiche ambientali e ai prodotti attraverso istituti scientifici e società di consulenza specializzata;
 - promuovere attività di formazione culturale e scientifica per figure professionali di elevata specializzazione e per figure manageriali;
 - ricercare linee di finanziamento agevolato per i programmi di innovazione tecnologica e promozione culturale introdotte dalle leggi e normative regionali, nazionali e comunitarie.

Per il perseguimento dei suoi obiettivi la società potrà stipulare convenzioni di collaborazione con Università ed Istituti di ricerca, associazioni e fondazioni nazionali, esteri e sovranazionali.

Inerentemente al sopra delineato oggetto e solo strumentalmente al conseguimento degli scopi sociali - e quindi in ogni caso non in via principale o prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico - la società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, potrà assumere non allo scopo del loro collocamento, interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi scopi uguali od affini ai propri e potrà altresì costituire, anche a favore di terzi, garanzie reali e/o personali, anche cambiarie.

La società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento ma di investimento stabile, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 5

SOCI

Possono far parte della società, imprese, banche, enti locali, fondazioni, Università, Camere di Commercio, centri pubblici e privati operanti nel settore della ricerca, associazioni sindacali dei lavoratori, associazioni imprenditoriali, sia territoriali che di categoria, nonché società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o co-

munque utili per il loro raggiungimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO, FINANZIAMENTI SOCI E FONDO CONSORTILE

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è suddiviso in quote secondo la legge, ed è pari a Euro 321.185,29 (trecentoventunomilacentottantacinquevirgolaventinove).

Le partecipazioni sono divisibili.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Il valore nominale complessivo detenuto da enti pubblici o società integralmente partecipate da ente pubblico deve essere non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale in ragione delle finalità di interesse generale per lo sviluppo socio-economico del territorio che la società persegue.

Articolo 7

Operazioni sul CAPITALE SOCIALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Articolo 8

FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle con-

dizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Il versamento dei conferimenti corrispondenti alle quote sottoscritte potrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Resta sempre salva la facoltà dei soci di effettuare versamenti di ulteriori contributi, anche a fondo perduto.

Articolo 9

ALTRE RISORSE FINANZIARIE

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a. proventi derivanti dalla locazione o sublocazione delle unità immobiliari che si trovano nella propria disponibilità;
- b. corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi alle imprese;
- c. proventi relativi a contratti con terzi;
- d. contributi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati;
- e. qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

TITOLO III

SOCI FONDATORI E DIRITTI PARTICOLARI, PARTECIPAZIONI SOCIALI, RECESSO DEL SOCIO

Articolo 10

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, fatti salvi i diritti particolari attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, terzo co., cod. civ., ai Soci Fondatori ai sensi del presente statuto. Le quote sono nominative.

Articolo 11

SOCI FONDATORI E DIRITTI PARTICOLARI

Sono Soci Fondatori i seguenti Soci: Comune di Pavia, Camera di Commercio di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Provincia di Pavia.

Vengono attribuiti, quali diritti particolari ai soci Fondatori ed indipendentemente dalla quota di capitale posseduto, il potere di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione nella misura indicata dall'art. 24 del presente Statuto, il diritto a non veder modificato il presente Statuto senza il loro espresso consenso per ciò che attiene le competenze assembleari, la composizione ed il funzionamento dell'organo amministrativo, le modalità di ingresso di nuovi soci e le modalità di trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché il diritto a subordinare il trasferimento delle partecipazioni sociali al loro gradimento così come previsto dal successivo art.13.

La titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti

particolari in capo a ciascun Socio Fondatore verrà meno allorquando questi cessi di essere socio della società. Ogni modifica o soppressione dei diritti particolari dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci e dovrà ottenere altresì il consenso di tutti i Soci Fondatori.

Articolo 12

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ingresso di nuovi soci avverrà tramite sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è subordinato al parere favorevole dell'Assemblea dei Soci da esprimersi con delibera motivata a maggioranza dei voti di cui all'art.22 comma II dello statuto, in relazione alla inerenza dell'attività esercitata dall'aspirante socio con quella della società ovvero all'apporto in termini culturali, scientifici e promozionali offerto e garantito dallo stesso. Nuovi soci potranno essere enti di diritto pubblico o privato, associazioni, fondazioni, società lucrative e non lucrative, comitati, ed altre forme di aggregazione culturale e scientifica in possesso dei requisiti di cui sopra.

I soci ammessi accettano incondizionatamente le norme contenute nel presente statuto e nei patti parasociali e danno esecuzione alle obbligazioni assunte.

Articolo 13

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto negoziale.

Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

Il socio che intende alienare tutte o parte le proprie quote deve anticipare i nominativi degli eventuali acquirenti prima di offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel registro delle imprese, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per raccomandata o pec o qualunque altro mezzo avente medesima efficacia.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri soci che intendono esercitarlo.

Il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, delle partecipazioni sociali o di parte di esse nonché dei diritti di opzione ovvero la sottoposizione a pegno delle partecipazioni sociali e la costituzione di usufrutto sulle stesse, sono subordinati al gradimento dell'acquirente, del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario espresso dai soci Fondatori sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale, sottoporla a pegno o costituire usufrutto

sulla stessa, deve darne comunicazione alla società mediante lettera raccomandata, indicando il nominativo dell'acquirente, del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario. I soci Fondatori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Il gradimento non è necessario se il trasferimento della quota sociale, ovvero la concessione in usufrutto della stessa, viene posto in essere dal socio nei confronti di un altro socio, a condizione che vengano osservati i limiti posti dall'articolo che precede.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento delle partecipazioni sociali se non viene data prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate.

Le quote di proprietà di un ente pubblico, possono essere vendute ad altro ente pubblico ovvero anche a soggetto privato, purché nel complesso la maggioranza delle quote sociali sia sempre mantenuta da enti pubblici.

Articolo 14

ALTRI SOCI

L'ammissione alla società di nuovi soci, pubblici o privati, è sottoposta alle condizioni di cui all'art. 12 dello statuto.

La richiesta di ammissione dovrà essere fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto sociale, delle disposizioni già adottate dagli organi della società e di accettare queste nella loro integrità, e verrà successivamente sottoposta dal Consiglio di Amministrazione alla delibera dell'assemblea.

Di tale delibera verrà data comunicazione all'aspirante socio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

DIRITTO DI RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, con esclusione di quanto inerente al diritto di gradimento previsto dallo statuto ed alle sue eventuali modifiche.

Il socio pubblico potrà altresì recedere dalla società per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche in relazione ad aspetti economico-finanziari, o per nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario che ha determinato l'adesione alla società.

Articolo 16

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO



La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata dovrà essere ricevuta dagli organi sopra indicati entro trenta (30) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato senza indugio nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il socio pubblico che intende recedere ai sensi dell'art.15, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante P.E.C. altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, nel termine massimo di tre mesi prima della fine dell'esercizio e si intende efficace a decorrere dal nuovo anno.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dal momento in cui il recesso ha acquisito efficacia nei confronti della società a norma del presente articolo.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. o

mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

TITOLO IV

Articolo 17

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

Organo consultivo del Consiglio di Amministrazione è il comitato tecnico scientifico.

Articolo 18

DECISIONI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti sottoposti all'approvazione dei soci da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;
2. la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società attribuiti ai Soci Fondatori, nonché l'eventuale compenso spettante agli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. l'approvazione del budget o bilancio di previsione di cui al successivo Art. 34;
7. la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
8. le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Sono altresì riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le decisioni relative a:

- a. approvazione dei piani annuali e pluriennali economici e finanziari;
- b. autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di singoli progetti di investimento per un importo superiore a euro 100.000 (centomila) qualora non contemplati nel budget approvato;

c. autorizzazione - all'organo amministrativo - all'acquisizione e dismissione di beni immobili; costituzione, modifica o estinzione di diritti reali sugli stessi;

d. autorizzazione - all'organo amministrativo - alla stipulazione, modificazione o estinzione di contratti fra la società ed uno o più dei suoi soci; fra la società ed una società partecipata direttamente o indirettamente da qualsiasi socio; fra la società ed una società in cui il socio sia interessato direttamente o indirettamente;

e. autorizzazione - all'organo amministrativo - alla stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti che vincolino la società per un periodo superiore a tre anni e/o per un importo superiore a euro 100.000 (centomila) ed in ogni caso i contratti di gestione delle infrastrutture della società;

f. autorizzazione - all'organo amministrativo - all'assunzione di mutui, aperture di credito ed emissione di obbligazioni per un importo superiore a euro 100.000 (centomila);

g. autorizzazione - all'organo amministrativo - all'assunzione di partecipazioni in altre imprese, conferimenti, scorpori, fusioni, scissioni, cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda.

L'Assemblea dei soci autorizza altresì la nomina di eventuali amministratori delegati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

I soci decidono, inoltre, sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 19

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso della convocazione dell'assemblea è fatto con ogni mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte dei soci.

Nell'avviso può essere fissato anche il giorno per la seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando lo richiedono tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nel maggior termine di 180 giorni quando particolari esigenze le richiedano.

In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ha diritto di intervenire in Assemblea il socio che risulti iscritto in Camera di Commercio nel Registro delle Imprese. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione fatta eccezione per i diritti particolari attribuiti dal Presente Statuto ai sensi dell'art. 2468 terzo c. Codice Civile.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, munito di procura valida per una sola riunione, stesa in forma di scrittura privata che dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 21

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto, nel qual caso non è necessaria la nomina del segreta-

rio. Il verbale deve indicare gli elementi di cui all'art. 2375 Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 22

QUORUM

Le deliberazioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Le decisioni che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere assunte con il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori.

Articolo 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società, nel rispetto della vigente normativa e delle successive modifiche, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia e la Camera di Commercio di Pavia avranno diritto a designare un amministratore ciascuno, mentre l'Università degli Studi di Pavia avrà diritto a designare due amministratori. Il presidente del CDA sarà nominato tra i membri designati dall'Università degli Studi di Pavia.

Nel caso di ingresso di uno o più Soci Ordinari, si procederà ad una revisione statutaria con riferimento alla rappresentanza del Cda.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Nel caso in cui vengano meno uno o più dei Soci Fondatori di cui all'art. 1 che precede, a seguito di recesso, esclusione o per qualsivoglia altra causa, i componenti del Consiglio di Amministrazione la cui designazione sarebbe spettata ad uno dei suddetti Soci Fondatori dovranno essere nominati dall'Assemblea.

L'organo amministrativo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Gli amministratori, i quali sono rieleggibili per un solo mandato, devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

Restano salvi i requisiti ed i limiti alla nomina di amministratori in società a prevalente o totale partecipazione pubblica previsti dalla normativa vigente e dalle successive mo-

difiche.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci a maggioranza e, per quelli nominati in forza dei diritti particolari attribuiti, su esclusiva proposta dei soggetti designatori dell'amministratore revocando i quali provvederanno a designare il sostituto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e il Collegio Sindacale devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la cessazione.

Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare due o più amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio il quale dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci il-limitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Articolo 24

PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza, elegge nel suo seno il Presidente nominato tra i soggetti designati dall'Università di Pavia e un vice Presidente nominato tra i soggetti designati dagli altri soci, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del c.c., può nominare uno o più amministratori delegati fissandone le attribuzioni e i poteri anche di rappresentanza.

In ogni caso non possono essere oggetto di delega le decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci per legge o ai sensi del presente statuto.

L'eventuale amministratore delegato dovrà possedere adeguati requisiti di professionalità e di esperienza nel settore di operatività della società.

Articolo 25

SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale

o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata con ogni strumento idoneo ad assicurare il ricevimento della convocazione.

La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 26

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Lo svolgimento delle funzioni amministrative verrà effettuata a titolo gratuito, con diritto degli amministratori esclusivamente ad un rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio e comprovate a mezzo di adeguati giustificativi.

Articolo 27

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'Art.18 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

L'organo amministrativo può redigere regolamenti interni diretti a disciplinare le materie ad essi rinviolate dallo statuto.

Detti regolamenti verranno presentati alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Ogni regolamento approvato vincola tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare anche un direttore.

Articolo 28

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 29

DIRITTO INDIVIDUALE DI CONTROLLO

I soci potranno, anche individualmente, esercitare il diritto di controllo sulla gestione sociale, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c.

L'attività di controllo dovrà necessariamente svolgersi con modalità tali da minimizzare il disagio per la Società e il suo personale. I soci potranno farsi assistere da un consulente di fiducia.

Il suddetto potere di accesso dovrà essere esercitato come segue:

a) con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, inviando alla Società e all'organo amministrativo una richiesta via fax, che ne indichi l'ora, il luogo e con espressa indicazione delle informazioni e dei documenti cui si intende accedere, nonché dell'identità dell'eventuale professionista di fiducia di cui si intende avvalersi; (b) a orari compatibili con il normale espletamento delle attività amministrative della società; (c) per non più di 1 (uno) giorno consecutivo e, in ogni caso, per non più di 3 (tre) giorni per ciascun trimestre; (d) con obbligo di preventiva sottoscrizione di un

impegno a mantenere la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e documenti così acquisiti, eccezion fatta per gli eventuali procedimenti giudiziari; (f) con obbligo di sottoscrivere il verbale delle sedute di indagine predisposto dalla Società.

Articolo 30

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Costituisce organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

E' costituito da cinque membri di rilevante competenza tecnico-scientifica designati dal Consiglio di Amministrazione.

Fornisce pareri:

- sulle linee di politica tecnico-scientifica della società;
- sui programmi di attività annuali e pluriennali della società;
- su tutti gli argomenti ai quali il Consiglio di Amministrazione potrà interessarlo.

Il comitato viene convocato ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che partecipa senza diritto di voto.

Dura in carica tre anni.

Il comitato potrà costituire dei sottocomitati finalizzati a specifici progetti tecnologici.

Articolo 31

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è disciplinato ai sensi dell'art.2477 Codice Civile.

In deroga a tale norma, l'Assemblea può eleggere il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso, se previsto. L'Università degli Studi di Pavia ha diritto alla designazione di un membro effettivo, che fungerà da Presidente, ed un membro supplente. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Nei casi consentiti dalla legge al Collegio sindacale è affidata altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO V

BILANCI, UTILI, TITOLI DI DEBITO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

ESERCIZIO SOCIALE

L'attività della società si svolge sulla base di programmi di

attività annuali e pluriennali.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 33

BILANCIO PREVENTIVO

La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo e ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

Art. 34

RELAZIONI SEMESTRALI

L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci entro il 31 (trentuno) luglio accompagnate da un previsione di chiusura

del conto economico dell'esercizio.

Art. 35

BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Articolo 36

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può in ogni caso distribuire utili in qualsiasi forma ai soci e reimpiega le risultanze attive di gestione nell'attività sociale o nel rafforzamento della base patrimoniale o in altre iniziative che rientrino nell'oggetto sociale.

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva sono destinati alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale, salvo che l'assemblea non deliberi l'imputazione degli stessi ad altri scopi.

Art. 37

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

a. gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette

ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate all'indirizzo, anche di posta elettronica, che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 39

INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Oltre ai casi di ineleggibilità e di decadenza stabiliti dalla legge, non possono coprire cariche negli organi sociali della società coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2399 c.c.

Articolo 40

CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, ovvero tra soci e società o ancora tra gli organi sociali saranno devolute al Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale, il quale sarà competente in via esclusiva.

Articolo 41

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e di ogni altra legge in materia.

Articolo 42

DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE

Alla data di entrata in vigore del presente Statuto gli amministratori in carica decadranno automaticamente.

Firmato

Antonio Bianco

Giorgio Beluffi (tabellione)

Copia in undici mezzi fogli conforme all'originale depositato

nei miei atti ad uso, *consentito dalla legge*

Broni li, 2 gennaio 2015 *GN*

